

**DELIBERA N. 29/22/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA  
S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1 e 2, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 gennaio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”*, di seguito *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 23, comma 1, del *Decreto* secondo cui “[...] *Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili*”;

VISTO, inoltre, l'art. 23, comma 2, del *Decreto* secondo cui “*Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti*”;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno*”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS, cui l'art. 6, comma 5, del *Regolamento* fa espresso rinvio;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

a) la direttiva 2014/26/UE fornisce i criteri alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:



- il considerando n. 26, ultimo periodo, secondo il quale: “(...) *I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva*”;

- il considerando n. 33, secondo il quale: “*Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...) I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (...)*”;

- l’articolo 17, relativo agli obblighi degli utilizzatori, secondo il quale: “*Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore*”.

b) il *Decreto* assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- in ossequio a quanto previsto dall’articolo 40, vigila sul rispetto delle disposizioni del *Decreto*, esercitando poteri di ispezione e di accesso e acquisendo la documentazione necessaria; i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano con modalità telematica all’Autorità, cui compete la vigilanza, attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del *Decreto*.

- in ossequio a quanto previsto dall’articolo 41, in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO pertanto che, a norma dell’art. 23, comma 1, del *Decreto*, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e

per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette;

CONSIDERATO altresì che l'art 23, comma 2, del *Decreto*, stabilisce che ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti;

VISTE le segnalazioni pervenute in data 28 giugno 2021 (prot. n. 0284392/3904852, prot. n. 0284424/3904884, prot. n. 0284442/3904902), con le quali ARTISTI 7607 ha comunicato, relativamente ai seguenti periodi di riferimento: 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019; 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, la mancata trasmissione, da parte di Telecom Italia S.p.A., per il proprio servizio Timvision, delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, nel termine di 90 giorni dalla utilizzazione, *ex* articolo 23 del *Decreto*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 4 agosto 2021 (prot. n. 0332382/3953458), con la quale ARTISTI 7607 ha comunicato, relativamente al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, la trasmissione solo parziale, da parte di Telecom Italia S.p.A., per il proprio servizio Timvision, delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, nel termine di 90 giorni dalla utilizzazione, *ex* articolo 23 del *Decreto*;

VISTO l'atto di contestazione n. 01/21/DSDI del 27 ottobre 2021, con il quale la Direzione servizi digitali accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione all'articolo 23, comma 1, del *Decreto*, per mancata comunicazione all'organismo di gestione collettiva ARTISTI 7607 (di seguito anche ARTISTI 7607), entro novanta giorni dall'utilizzazione, delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti e riguardanti l'utilizzo di opere protette, nonché all'art. 23, comma 2, del medesimo *Decreto* per non aver esercitato tempestivamente il diritto di informazione, di cui all'art. 27 del *Decreto*, nei confronti degli organismi di gestione collettiva, indicando puntualmente le informazioni non in proprio possesso;

VISTA l'istanza di accesso agli atti formulata da parte di Telecom Italia S.P.A. in data 28 ottobre 2021 (prot. n. 0426337/4047842);

VISTA la nota del 16 novembre 2021 (prot. n. 0449069/4070641), con la quale l'Autorità ha invitato ARTISTI 7607 a specificare i documenti o la parte di documenti da sottrarre all'accesso per motivi di riservatezza o segretezza;

VISTA la nota del 25 novembre 2021 (prot. n. 0460949/4082557), con la quale ARTISTI 7607 ha comunicato all’Autorità l’assenza di documenti o parte di documenti da sottrarre all’accesso per motivi di riservatezza;

VISTA la nota del 26 novembre 2021 (prot. n. 0463954/4085578), con la quale la Direzione servizi digitali ha dato riscontro alla summenzionata richiesta di accesso agli atti di Telecom Italia S.P.A. comunicandone l’accoglimento;

CONSIDERATO che, in data 26 novembre 2021 (prot. n. 0462748/4084397), la società Telecom Italia S.P.A. ha comunicato la decisione di avvalersi del beneficio del *“pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale”*, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, in data 21 dicembre 2021 (prot. n. 0492394/4114154), la società Telecom Italia S.P.A. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento, in data 3 dicembre 2021, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatre/33), determinata ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

PRESO ATTO che la società Telecom Italia S.P.A. ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di procedere al pagamento di una sanzione ridotta, la cui entità è predeterminata dalla legge. L’esercizio di tale facoltà determina l’estinzione del procedimento amministrativo che si conclude con una archiviazione;

CONSIDERATO, anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (Cass, civ., Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2319; Cass, pen., Sez. I, 18 marzo 1988, Tar Lombardia n. 497/2017, n. 1119 del 2006), quanto segue:

- la *ratio* sottesa alla scelta del Legislatore è quella di introdurre con carattere di generalità un istituto cui è assegnata funzione di rapida definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie con risparmio di costi e deflazione del contenzioso in sede sia amministrativa che giurisdizionale;
- il pagamento in misura ridotta, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, determina, quale immediata conseguenza, l’estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio, con evidente preclusione per l’Autorità preposta all’accertamento dell’infrazione ed all’irrogazione della sanzione di proseguire l’*iter* sanzionatorio medesimo;
- da detto criterio – che opera sul piano sostanziale della modulazione delle misure afflittive a salvaguardia degli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione – non può tuttavia farsi discendere la deroga al principio recepito dall’ordinamento con carattere di generalità per tutte le ipotesi di sanzioni pecuniarie relative ad illeciti amministrativi che, nel consentire il pagamento in misura ridotta, a sua volta

persegue preminenti interessi di rilievo pubblico inerenti all'economia di successive fasi giurisdizionali e procedurali (fino alla riscossione coattiva) oltrech  di immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si   assunto violato;

RITENUTO dunque che per effetto del pagamento, seppure in misura ridotta, della sanzione viene in parte salvaguardata la finalit  di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettivit  dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione e di doverne conseguentemente disporre l'archiviazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorit *;

### **DELIBERA**

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 01/GDS, avviato con contestazione n. 01/21/DSDI, nei confronti della societ  Telecom Italia S.P.A., avente sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, c.f. 00488410010, per la violazione dell'articolo 23, comma 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Il presente atto pu  essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera   notificata alla societ  Telecom Italia S.P.A. ed   pubblicata sul sito web dell'Autorit .

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformit  a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba